

DECRETO 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U.R.I. del 24 luglio 1998 serie generale n. 171)

*“Condizioni e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia”.*

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

di concerto con

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

con

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

e con

**IL MINISTRO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 35 del 1995 che prevedono:

- un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi - comprese quelle turistico-alberghiere che siano state danneggiate dall'alluvione;
- una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e dalla legge 14 ottobre 1964 n. 1068;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, come novellato dal decreto interministeriale in data 31 agosto 1995;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (di seguito “Legge”) e, in particolare, l'articolo 4-quinquies, come novellato dall'articolo 23, commi 6-quinquies e 6-septies, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, il quale prevede:

- al comma 1, che i titolari di imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi e turistico-alberghiere (di seguito “*imprese*”), con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità del bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 138, e dell’articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono accedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge, ai crediti agevolati previsti dalla legge n.35 del 1995 allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell’ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito Centrale S.p.a. (di seguito “*Mediocredito*”) e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA - Artigiancassa (di seguito “*Artigiancassa*”), ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della stessa legge n 35 del 1995;

- ai commi 2 e 3, che i finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all’impresa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse, per un importo fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi e che detti finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico delle imprese medesime;

- al comma 4, che titolari di imprese, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge n. 35 del 1995, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti previsti al comma 1 e che il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui allo stesso comma 1;

- al comma 5, che le condizioni e le modalità dell’intervento agevolativo del Mediocredito e dell’Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi dello stesso articolo 4- quinquies sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

- al comma 6-bis, che ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n.35 del 1995, nonché il comma 5 dello stesso articolo 4- quinquies;

Visto l’articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n.26 dell’11 dicembre 1997 recante “Adozione del piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del comitato istituzionale n.19 dal 9 novembre 1995”.

Attesa la necessità di emanare le disposizioni atte a consentire l'accesso delle imprese di cui trattasi ai crediti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n.35 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

### **Articolo 1**

*(Soggetti beneficiari)*

1. Ai sensi dell'articolo 4-quinquies della Legge sono ammesse ai finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni e modalità di cui al presente decreto e nei limiti delle risorse residue assegnate al Mediocredito e all'Artigiancassa, le imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali "A e B" soggette a vincolo, nonché nelle aree della fascia "C" per le quali i Comuni abbiano deliberato misure restrittive analoghe a quelle vigenti per la fascia "B", individuate ai sensi della delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po del n.26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8, sono ammessi anche i titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, le quali si trovino nelle condizioni previste dallo stesso comma 1.

### **Articolo 2**

*(Spese ammissibili alle agevolazioni - Importo del finanziamento agevolabile e tasso di interesse)*

1. Il finanziamento agevolato ricomprende gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e delle abitazioni funzionali all'impresa, di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva, nonché le spese per la demolizione e per il ripristino delle aree dismesse. Per abitazione funzionale dell'impresa si intende l'abitazione incorporata nello stabilimento o laboratorio dell'impresa ovvero insistente sullo stesso terreno di pertinenza e che viene utilizzata per scopi di abitazione esclusivamente dal nucleo familiare dell'imprenditore e del custode incaricato.

2. Nel caso in cui l'impresa attui contestualmente interventi di ampliamento della capacità produttiva o di innovazione tecnologica, i relativi oneri sono a carico dell'impresa medesima.

3. L'intervento di rilocalizzazione può essere limitato ai soli insediamenti dell'impresa ricadenti nelle aree individuate all'articolo 1.

4. Il finanziamento è concesso in misura non superiore al 95% dei primi due miliardi di lire di spesa, in misura non superiore al 75% della spesa eccedente fino a dieci miliardi di lire e in misura non superiore al 50% per l'ulteriore eccedenza.

5. La durata del finanziamento non può superare i dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni.
6. Il tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca finanziatrice non può eccedere il rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (RENDISTATO), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula del contratto, maggiorato di un punto percentuale. Per i finanziamenti alle imprese artigiane, il tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca finanziatrice è pari al tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito artigiano di durata superiore a 18 mesi.
7. Il tasso di interesse a carico dell'impresa è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato, a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Il Mediocredito e l'Artigiancassa corrispondono all'impresa per il tramite della banca che eroga il finanziamento, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca, come determinato al comma 6, e la rata calcolata al tasso del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all'intero onere per interessi. La banca compensa, su richiesta dell'impresa, il contributo con gli interessi dovuti in base al contratto di finanziamento.
8. Il contratto può prevedere che l'erogazione del finanziamento sia subordinata all'ottenimento dell'agevolazione.
9. Ai finanziamenti agevolati ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

### **Articolo 3**

*(Domanda di agevolazione - Concessione ed erogazione del contributo)*

1. L'impresa interessata a fruire delle agevolazioni presenta la domanda alla banca dalla quale intende ottenere il finanziamento, entro il termine del 20 luglio 1999, allegando la seguente documentazione:
  - a) attestazione del Comune che l'impresa è insediata nelle aree di cui all' articolo 1;
  - b) attestazione del Comune che il nuovo insediamento è previsto nel territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 ovvero in zona che in base al piano regolatore comunale sia stata individuata come area in sicurezza ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione 1/96 dell'Autorità di bacino del fiume Po in data 5 febbraio 1996;
  - c) autorizzazioni delle competenti autorità per la realizzazione dei nuovi insediamenti o, se non ancora rilasciate, copia delle relative richieste presentate dall'impresa;
  - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi gli interventi da realizzare per la rilocalizzazione e gli eventuali investimenti realizzati con il finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni.
  - e) perizia giurata e asseverata che specifichi la capacità produttiva anteriore agli interventi e quella prevista a rilocalizzazione ultimata, nonché gli investimenti o interventi di

ampliamento della capacità produttiva o di innovazione tecnologica, i cui oneri sono a carico dell'impresa richiedente. Il costo per la perizia giurata è ricompreso nel finanziamento agevolato di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le domande di agevolazione sono esaminate dagli organi del Mediocredito e dell'Artigiancassa competenti a deliberare la concessione delle agevolazioni, secondo l'ordine cronologico di arrivo. Sono esaminate con priorità le domande presentate dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati ai sensi della legge n. 35 del 1995 e dalle imprese che devono rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività per ordine delle competenti autorità. Contestualmente il Mediocredito e l'Artigiancassa accordano, ove richiesta, la garanzia prevista dalla legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ottenuta la delibera, la banca eroga una quota pari al 30 per cento dell'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, su presentazione da parte dell'impresa di copia delle autorizzazioni alla realizzazione degli insediamenti rilasciate dalle competenti autorità. La restante parte del finanziamento è erogata su presentazione di fatture o altra idonea documentazione delle spese sostenute, entro il periodo di preammortamento, che decorre dalla data della prima erogazione del finanziamento stesso.

4. Entro tre mesi dalla data di erogazione a saldo del finanziamento la banca finanziatrice trasmette al Mediocredito e all'Artigiancassa i prospetti riepilogativi delle spese sostenute dall'impresa e la relativa documentazione. Il Mediocredito e l'Artigiancassa, sulla base della documentazione di spesa ricevuta, effettuano controlli su un campione non inferiore al 15 per cento delle imprese che hanno beneficiato del contributo, al fine di verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo medesimo, secondo quanto stabilito all'articolo 4.

#### **Articolo 4**

*(Revoca e cessazione del contributo)*

1. Il contributo è revocato in caso di mancata destinazione dei finanziamenti agli scopi indicati nell'articolo 4-quinquies della Legge.

2. L'erogazione del contributo cessa in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione dell'attività o di fallimento dell'impresa. L'erogazione cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione del finanziamento, di cessazione dell'attività o di dichiarazione di fallimento.

3. I contributi già erogati e non più dovuti a seguito di revoca o cessazione sono restituiti al Mediocredito e all'Artigiancassa, per il tramite della banca finanziatrice, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione dei contributi stessi.

#### **Articolo 5**

*(Modalità di estinzione dei finanziamenti agevolati ai sensi della legge n. 35 del 1995)*

1. L'impresa che abbia beneficiato di un finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver ricevuto la comunicazione di

concessione dell'agevolazione ai sensi della Legge, per ottenere l'erogazione del nuovo finanziamento, chiede al Mediocredito e all'Artigiancassa, per il tramite della banca finanziatrice, l'estinzione del precedente finanziamento. L'estinzione copre la quota capitale residua del precedente finanziamento giustificata da fatture e altra idonea documentazione di spesa e gli interessi maturati sulle somme erogate per la parte a carico del Mediocredito e dell' Artigiancassa. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del precedente finanziamento, l'impresa può chiedere, fino al termine di detto periodo, l'estinzione della parte residua del finanziamento ricevuto, previa presentazione al Mediocredito e all'Artigiancassa, per il tramite della banca finanziatrice, della documentazione di spesa.

2. Nel caso in cui l'impresa, entro il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato ai sensi della legge n.35 del 1995, non documenti di aver utilizzato, in tutto o in parte, la somma erogata dalla banca, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 del Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data del 23 marzo 1995.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1998

IL MINISTRO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA P.E.  
Ciampi

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
Costa

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
Bersani

IL MINISTRO DELEGATO PER IL  
COORDINAMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE  
Napolitano